



**REGOLE E PROCEDURA IN  
MATERIA DI *INTERNAL DEALING***



## **DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FULLSIX S.P.A. DEL 30 GIUGNO 2016**

**FULLSIX S.p.A.**  
Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 09092330159  
Sede legale: Viale del Ghisallo 20, 20151 Milano – Italy  
Tel.: +39 02 89968.1 Fax : +39 02 89968.556 e-mail: [fullsix@legalmail.it](mailto:fullsix@legalmail.it)  
Capitale Sociale: euro 5.591.157,50 i.v.  
[www.fullsix.it](http://www.fullsix.it)



## PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. ("FullSix" o la "Società") ha emanato nel tempo specifiche regole di comportamento disciplinanti l'informativa da rendere in relazione alle operazioni, aventi ad oggetto le azioni della Società e gli strumenti finanziari ad esse connessi, effettuate, direttamente o a mezzo di interposta persona, da individuati esponenti, dipendenti e collaboratori della Società e del gruppo FullSix ("Internal Dealing").

Il presente documento, denominato "Regole e procedura in materia di Internal Dealing" (la "Procedura"), è stato predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società su base volontaria e costituisce l'aggiornamento delle sopra richiamate regole di comportamento in materia di *Internal Dealing*.

La finalità della presente Procedura è quella di prevenire violazioni delle normative applicabili e di assicurare elevati *standard* di trasparenza e di informativa al mercato sui comportamenti individuali rilevanti aventi ad oggetto le azioni FullSix e gli strumenti finanziari ad esse collegati.

La Procedura rientra, quindi, tra gli strumenti di controllo adottati dalla Società e dal Gruppo FullSix al fine di prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-*quinquies* del TUF (come *infra* definito) ed D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche.

L'osservanza della Procedura, peraltro, non esonera i Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti) dall'obbligo di rispettare le ulteriori disposizioni vigenti in materia. Ad esempio, l'abuso di informazioni privilegiate (c.d. "*insider trading*") determina non solo pene e sanzioni amministrative a carico dell'autore materiale del fatto<sup>1</sup>, ma può anche comportare ulteriori sanzioni amministrative nei confronti della società a favore o nell'interesse della quale la

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 184, comma 1, del TUF, è punito con la reclusione da 2 a 12 anni e con la multa da Euro 20 mila a Euro 3 milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui sopra si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni sopra descritte.

Si segnala, peraltro, che il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Infine, salve le sopra descritte sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, l'art. 187-*bis* del TUF punisce la condotta di cui sopra con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 mila ad Euro 15 milioni.



condotta illecita sia stata commessa<sup>2</sup>.

## FONTI NORMATIVE

Al momento dell'adozione della presente Procedura, la disciplina relativa agli obblighi informativi in tema di *Internal Dealing* risulta contenuta nelle seguenti disposizioni, come innovate a seguito dell'entrata in vigore delle norme volte a prevenire il c.d. "market abuse" (Legge 18 aprile 2005 n. 62) e della c.d. "legge sul risparmio" (Legge 28 dicembre 2005 n. 62):

- D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche (il "TUF");
- Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti");
- Comunicazione Consob n. DEM/6027054 del 28 marzo 2006, concernente l' "Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato - Raccomandazioni e chiarimenti";  
Regolamento UE 596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Nell'ambito della normativa di cui sopra, assume rilievo fondamentale l'informazione c.d. "privilegiata", definita dall'art. 181 del TUF come "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari" (l' "Informazione Privilegiata").

### 1. SOGGETTO PREPOSTO

**1.1** Il Responsabile degli Affari Societari di FullSix S.p.A. è individuato come il soggetto preposto alla ricezione ed alla diffusione al pubblico ovvero - se richiesto - alla trasmissione delle comunicazioni previste dalla presente Procedura (il "Soggetto Preposto").

**1.2.** Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

---

<sup>2</sup> Si veda, a tale riguardo, l'art. 25-sexies del D. Lgs 231/2001, ai sensi del quale l'abuso di informazioni privilegiate è punito con la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Tale sanzione può essere aumentata fino a dieci volte qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di notevole entità. E' opportuno precisare che l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila (Euro 258,23) ad un massimo di lire tre milioni (Euro 1549,37).



- a. ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- b. gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica delle Operazioni Rilevanti comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob di cui all'articolo 5;
- c. trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito internet della Società, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5;
- d. informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9;
- e. svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura.

**1.3** Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, ovvero a mezzo posta certificata, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, ovvero a mezzo posta certificata o con lettera consegnata a mano, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, debitamente segnalata dal Soggetto Preposto, la richiesta di informazioni, chiarimenti e/o integrazioni può essere inoltrata dal Soggetto Preposto anche solo via fax o via e-mail certificata, nel qual caso il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.

## **2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA**

2.1 Con riferimento alla Società ed al Gruppo FullSix sono tenuti all'osservanza della presente Procedura:



- (A) coloro che, in ragione della carica ricoperta, hanno regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni gestionali che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive gestionali della Società (i "**Soggetti Rilevanti**")<sup>3</sup>; alla data di adozione della presente Procedura, i Soggetti Rilevanti in FullSix sono:
- (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci Effettivi ed i Direttori Generali di FullSix;
  - (ii) i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
  - (iii) i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci Effettivi ed i Direttori Generali delle società controllate da FullSix; e
  - (iv) chiunque detenga in FullSix una partecipazione<sup>4</sup> pari almeno al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico;
- (B) le persone strettamente legate ai soggetti rilevanti (le "**Persone Strettamente Legate**") e cioè:
- (i) il coniuge non separato legalmente o un partner equiparato al coniuge, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
  - (ii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un

---

<sup>3</sup> A tale riguardo, ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. c), del TUF, per "soggetti rilevanti" si intendono in generale:

- i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
- i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzione di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del TUF, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. c.4), del Regolamento Emittenti, tale partecipazione è calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti medesimo. Sono pertanto considerate partecipazioni anche le azioni (i) delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi; (ii) in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto; (iii) di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate nonché quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti, con la precisazione che non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l'intermediario le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio.



anno alla data dell'operazione in questione;

- (iii) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone di cui al precedente primo punto sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (iv) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui al precedente punto B (i);
- (v) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una persona indicata al punto B (i);
- (vi) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui al precedente punto B (i).

I Soggetti Rilevanti rendono nota alle Persone Strettamente Legate ad essi la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura.

**2.2.** L'elenco dei Soggetti Rilevanti è predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornato a cura del Presidente o dell'Amministratore Delegato, con l'assistenza del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell'archivio di cui all'articolo 1.2. b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione quando ritenuto necessario o opportuno, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'articolo 9.

**2.3.** I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni Rilevanti, nonché al rispetto della presente Procedura, conservando copia della comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società l'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante medesimo e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto Elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata a mano al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

**2.4.** Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della documentazione prevista dall'articolo 2.3 nell'archivio di cui all'articolo 1.2.b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 2.2.

### 3. OPERAZIONI RILEVANTI

Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura si applicano a tutte le operazioni successive di acquisto, di vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di Strumenti Finanziari Collegati<sup>5</sup> (ivi incluse, a titolo esemplificativo, gli atti di esercizio di eventuali *stock options* o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari Collegati) una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell'arco di un anno civile. La soglia di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di acquisto, di vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di Strumenti Finanziari Collegati<sup>6</sup> (ivi incluse, a titolo esemplificativo, gli atti di esercizio di eventuali *stock options* o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari Collegati).

Non sono considerate Operazioni Rilevanti e, pertanto, non sono comunicate:

- (i) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;
- (ii) le operazioni effettuate dalla Società e da società da questa controllate.

Ai fini di quanto sopra:

- (a) non si tiene conto delle operazioni che non abbiano corrispettivo economico (quali, ad esempio, le donazioni e le eredità);
- (b) non si tiene conto delle assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o di sottoscrizione nonché dell'esercizio di tali diritti quando gli stessi derivino da piani di remunerazione previsti dall'art. 114-*bis* del TUF;

---

<sup>5</sup> Nella presente Procedura, per "Strumenti Finanziari Collegati" s'intendono:

- (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati nell'art. 1, comma 3, del TUF;
- (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- (v) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) ad esse collegate;
- (vi) le azioni non quotate emesse da società controllate dalla Società, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) ad esse collegate.

<sup>6</sup> Nella presente Procedura, per "Strumenti Finanziari Collegati" s'intendono:

- (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati nell'art. 1, comma 3, del TUF;
- (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- (v) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) ad esse collegate;
- (vi) le azioni non quotate emesse da società controllate dalla Società, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) ad esse collegate.





- (c) non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli in cui il Soggetto Rilevante assuma la posizione di prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno e di usufrutto;
- (d) si tiene conto delle permutate, considerando come prezzo delle stesse il valore stimato degli strumenti finanziari oggetto della permuta;
- (e) si tiene conto delle vendite di azioni rivenienti dalle assegnazioni o dall'esercizio dei diritti *sub* (b);
- (f) si tiene conto delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, quando non derivino da un'istruzione del cliente; in tal caso, gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura derivano dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni effettuate;
- (g) per gli strumenti finanziari derivati o i *covered warrant*, il controvalore nozionale è pari al prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento e il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, quale rilevato al giorno di conclusione delle operazioni.

#### **4 MODALITA' E TERMINI DELLE COMUNICAZIONI**

**4.1.** I Soggetti Rilevanti di cui al precedente art. 2(A), lett. da (i) a (iii), comunicano alla Consob ed alla Società le Operazioni Rilevanti sulle azioni e sugli Strumenti Finanziari Collegati, compiute dagli stessi (direttamente o per interposta persona) nonché dalle Persone Strettamente Legate ad essi, entro 3 giorni di mercato aperto dalla loro effettuazione.

**4.2** I Soggetti Rilevanti di cui al precedente art. 2(A), lett. (iv), comunicano alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, con le medesime modalità di cui al precedente art. 4.1.

La suddetta comunicazione al pubblico può essere effettuata, per conto dei Soggetti Rilevanti, dalla Società, a condizione che, previo accordo - che dovrà intervenire per ciascuna comunicazione -, tali soggetti inviino le informazioni relative all'Operazione Rilevante, nel termine di cui al presente art. 4.2.

**4.3** La Società pubblica le informazioni ricevute ai sensi dei precedenti artt. 4.1 e 4.2 mediante invio di un comunicato a Borsa Italiana S.p.A. (che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico) e ad almeno due agenzie di stampa entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.



Al fine di assicurare elevati *standard* di trasparenza e di informativa al mercato, il Soggetto Preposto provvede tempestivamente a pubblicare, nell'apposita sezione del sito Internet della Società ([www.fullsix.it](http://www.fullsix.it)) dedicata all'Internal Dealing le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e rese pubbliche.

- 4.4** La comunicazione alla Consob prevista ai precedenti artt. 4.1 e 4.2 può essere effettuata dalla Società per conto di tutti i Soggetti Rilevanti. In tal caso, questi ultimi dovranno espressamente chiederlo alla Società e, successivamente, comunicare alla Società tutte le informazioni all'uopo necessarie in tempo utile per consentire alla stessa di effettuare la comunicazione nei termini previsti.
- 4.5** Le comunicazioni previste dal presente art. 4 sono effettuate dai Soggetti Rilevanti a mezzo del modulo predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Filing Model**"), allegato alla presente procedura e disponibile, in formato elettronico, nell'apposita sezione del sito Internet della Società ([www.fullsix.it](http://www.fullsix.it)) dedicata all'Internal Dealing con le modalità di cui ai successivi articoli 5.1 e 5.2.
- 4.6** I Soggetti Rilevanti, su richiesta della Società, devono, inoltre, rilasciare una dichiarazione scritta attestante l'eventuale effettuazione di operazioni, sia in Italia sia all'estero, aventi per oggetto azioni FullSix o Strumenti Finanziari Collegati alle stesse, ritenute rilevanti ai sensi della presente Procedura nonché delle vigenti disposizioni riguardanti le Informazioni Privilegiate.

## **5. COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA', ALLA CONSOB ED AL MERCATO**

- 5.1** Le comunicazioni aventi ad oggetto le Operazioni Rilevanti sono effettuate al Soggetto Preposto da parte di ciascun Soggetto Rilevante, a pena di inefficacia, **per iscritto ed entro e non oltre il giorno di Borsa aperta successivo alla data di effettuazione dell'operazione**, inviando il Filing Model debitamente compilato al seguente indirizzo di posta elettronica: [fullsix@legalmail.it](mailto:fullsix@legalmail.it).

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno pervenire, con preavviso telefonico (al n. +39-0289968366):

- a mezzo fax al n. +39-0289968556; ovvero
- con consegna a mano al seguente indirizzo:

FullSix S.p.A.  
Viale del Ghisallo 20  
20145 Milano



Italia

**c.a. Preposto all'Internal Dealing**

Il Soggetto Preposto fornisce immediatamente al Soggetto Rilevante riscontro scritto, a mezzo *e-mail* o fax dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni.

**5.2** Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla CONSOB, con le modalità e nei termini di cui al presente articolo, le Operazioni Rilevanti riferibili a ciascun Soggetto Rilevante. Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza della Lettera di Accettazione. Le comunicazioni aventi ad oggetto le Operazioni Rilevanti sono inoltre effettuate al pubblico e alla CONSOB da parte di ciascun Soggetto Rilevante, a pena di inefficacia, **per iscritto ed entro e non oltre il 3° giorno di Borsa aperta successivo alla data dell'operazione**, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: [internaldealing@consob.it](mailto:internaldealing@consob.it), oppure tramite telefax al n. 06-8477612.

**5.3** Il Soggetto Preposto, ricevute le comunicazioni da parte del Soggetto Rilevante, ne verifica la correttezza formale e inoltra il relativo Filing Model a Borsa Italiana S.p.A. - a mezzo circuito NIS (*Network Information System*) - facendo eventualmente precedere l'invio da una telefonata a Borsa Italiana S.p.A. nel caso di dubbi interpretativi circa l'obbligo della comunicazione.

Prima della diffusione di tale comunicazione al mercato da parte del Soggetto Preposto, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti divulgare a terzi qualsivoglia informazione relativa, anche indirettamente, alla stessa.

**6. PERIODI DI BLOCCO ("Black Out Period")**

**6.1** Allo scopo di prevenire ipotesi di utilizzo improprio di Informazioni Privilegiate, ai Soggetti Rilevanti (con la sola esclusione dei Soggetti Rilevanti indicati nell'art. 2, lett. A (vi) ai quali il divieto qui disciplinato non si applica) è fatto divieto di compiere Operazioni Rilevanti su azioni FullSix e su Strumenti Finanziari Collegati alle stesse nei 30 (trenta) giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio, quali relazioni semestrali o trimestrali, o di un rapporto di fine anno che FullSix è tenuta a rendere pubblici (cd "***black out period***").

**6.2** Non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra gli atti di esercizio di eventuali stock options o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock option, le conseguenti operazioni di cessione purchè effettuate contestualmente all'atto di esercizio.



**6.3** Il divieto di cui al precedente punto 6.1 è derogabile esclusivamente in situazioni di eccezionale necessità oggettiva, adeguatamente motivata da parte dell'interessato. La valutazione dei presupposti per la deroga di cui al presente articolo 6.3, tenuto conto dell'interesse dell'Emittente, è rimessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento ovvero qualora l'operazione di cui all'articolo 6.1. sia riferibile al medesimo ovvero all'Amministratore Delegato.

## **7. INOSSERVANZA DELLA PROCEDURA**

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Procedura comporterà le responsabilità di cui alle vigenti disposizioni e, in ogni caso, potrebbe causare un pregiudizio alla Società ed al Gruppo FullSix. Per i soggetti che siano dipendenti di FullSix e delle società da questa controllate, detta inosservanza potrà altresì assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

Resta fermo che la responsabilità delle informazioni oggetto delle comunicazioni rimane a carico esclusivamente di ciascun Soggetto Rilevante e che il Soggetto Preposto non è responsabile per l'inadempimento degli obblighi di informativa derivante dall'omessa o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

## **8. ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA**

L'accettazione della presente Procedura da parte di ciascun Soggetto Rilevante avviene a mezzo di sottoscrizione dell'apposito modulo allegato *sub B*).

Ciascun Soggetto Rilevante, con la sottoscrizione del suddetto modulo, presta irrevocabilmente il proprio consenso al trattamento, da parte della Società attraverso il Soggetto Preposto, dei propri dati personali richiesti ai sensi della presente Procedura al solo fine di adempiere alle vigenti disposizioni in materia di Internal Dealing.

## **9. MODIFICHE ALLA PROCEDURA**

Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di richieste di Borsa Italiana S.p.A. o di Consob, la procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.



## **10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

10.1. Per le finalità di cui alla presente procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare:

- titolare: FullSix S.p.A., con sede legale in Milano, Viale del Ghisallo 20, 20151;

10.2. Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui all' articolo 8 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D.Lgs. 196/2003.

## **11. ENTRATA IN VIGORE**

La presente Procedura, entrata in vigore a decorrere dal 27 giugno 2006, è stata modificata in data 22 marzo 2007 e successivamente in data 30 giugno 2016.



## **Allegato A**

**Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate**

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i>  — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Prezzo/i</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i></li> <li><i>— sono della stessa natura;</i></li> <li><i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i></li> <li><i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></li> <li><i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>				
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>				
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>				

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).





**Allegato B**

**MODELLO LETTERA DI ACCETTAZIONE**

Spettabile

FullSix S.p.A.  
Viale del Ghisallo 20  
20151 Milano

Alla c.a. del Responsabile Affari Legali e Societari (Soggetto Preposto)

Il/La sottoscritto/a [\_\_\_\_\_], nato/a a [\_\_\_\_\_]  
il [\_\_\_\_\_], residente a [\_\_\_\_\_], in qualità di  
[\_\_\_\_\_]:

- (i) preso atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di cui alla procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *internal dealing* adottata a norma dell'art. 114, comma 7, D.Lgs. 58/1998 e degli articoli 152-sexies, 152-septies, e 152-octies del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificati, dal Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A. in data 27 giugno 2006, e da ultimo modificata in data 30 giugno 2016;
- (ii) attestando di avere ricevuto copia della Procedura e di averne letto e compreso le disposizioni;
- (iii) consapevole degli obblighi giuridici posti a mio carico dalla Procedura e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO:**

- (i) dichiaro di conoscere ed accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarmi, per quanto di competenza, alla osservanza delle stesse;
- (ii) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel. \_\_\_\_\_, n. fax. \_\_\_\_\_ e indirizzo email \_\_\_\_\_;



- (iii) indica i seguenti nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell'articolo 2 della Procedura \_\_\_\_\_;
- (iv) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui all'articolo 1, le Operazioni Rilevanti come definite all'articolo 3, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 4, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi dell'articolo 5;
- (v) per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la società di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto/la sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte di Fullsix S.p.A. (anche per il tramite di soggetti terzi) per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 10 della presente Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di cui al punto (iii) che precede. Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)